



COMUNE DI FRATTAMINORE

(Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 23 DEL 25 MARZO 2020

PROROGA DELLE MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGI DI CUI ALL'ORDINANZA N.15/2020 E RELATIVO CHIARIMENTO.

Si comunica che il Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 25.3.2020 e chiarimento n. 11 in data odierna, ha emanato l'ordinanza n. 23, con la quale, fra l'altro, ha disposto:

1. Con decorrenza dalla data del **26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020** su tutto il territorio regionale è **prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi**, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. **Sono ammessi esclusivamente** spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute. (Come da chiarimento n. 11, l'obbligo di spostamenti temporanei ed individuali non è riferito:
 - alle squadre di lavoro, per le attività consentite;
 - agli operatori impegnati, per conto dei Comuni e Piani sociali di zona e/o per gli enti del terzo settore, nell'assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli, nonché nelle attività di volontariato per l'aiuto alimentare o farmaceutico)
2. **E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:** - nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; - nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
3. Ai sensi della presente ordinanza, **sono considerate situazioni di necessità** quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali

d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. **Non è consentita** l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e' punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
5. La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l'esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l'uscita in violazione del presente provvedimento - contestate all'atto dell'accertamento della violazione ovvero comunque comprovate - e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 23/2020 E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.

Frattaminore, 26 Marzo 2020

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)